

PROTOCOLLO D'INTESA

TRA

ABI - ASSOCIAZIONE BANCARIA ITALIANA

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

ASSOCIAZIONI DEI CONSUMATORI

PER IL SOSTEGNO DELLE POPOLAZIONI COLPITE
DA EVENTI CALAMITOSI

Roma 26 ottobre 2015



1

PREMESSO CHE

- l'articolo 5, comma 5-quinquies, della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e successive modificazioni, prevede che in presenza di gravi difficoltà del tessuto economico e sociale derivante dagli eventi calamitosi che hanno colpito i soggetti residenti nei comuni interessati, ai soggetti titolari di mutui relativi agli immobili distrutti o inagibili, anche parzialmente, ovvero alla gestione di attività di natura commerciale ed economica svolta nei medesimi edifici o comunque compromessa dagli eventi calamitosi può essere concessa, su richiesta, la sospensione delle rate, per un periodo di tempo circoscritto, senza oneri aggiuntivi per il mutuatario;
- a seguito di numerosi eventi calamitosi che si sono verificati nel territorio nazionale il Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri si è attivato tempestivamente per dare rapido sostegno alle popolazioni colpite, mediante l'adozione di ordinanze di protezione civile conseguenti alle deliberazioni del Consiglio dei Ministri dichiarative dello stato d'emergenza;
- tra le procedure e misure per agevolare i cittadini nella fase emergenziale più critica è ricorrente nelle ordinanze di protezione civile, inserire apposita disposizione volta a prevedere la possibilità, per i soggetti titolari di mutuo e residenti nei comuni individuati dal Commissario delegato all'uopo nominato per fronteggiare l'emergenza, di richiedere la sospensione delle rate dei mutui con ipoteca gravante su immobili direttamente colpiti dall'evento, d'intesa con la Regione interessata e sentita l'Associazione Bancaria Italiana;
- in numerose circostanze, anche quando non previste da specifici provvedimenti, il mondo bancario, confrontandosi con i suoi principali interlocutori, ha avviato autonome iniziative di sostegno alla popolazione con misure di solidarietà, anche nell'ottica di promuovere la rapida ricostruzione degli immobili, ripristinare le attività produttive ed agevolare il ritorno alla situazione di normalità;
- l'Associazione Bancaria Italiana e le Associazioni dei Consumatori Acu, Adiconsum, Adoc, Asso-Consum, Assoutenti, Cittadinanzattiva, Codacons, Codici, Confconsumatori, Federconsumatori, La Casa del Consumatore, Lega Consumatori, Movimento Consumatori, Movimento Difesa del Cittadino, Unione Nazionale Consumatori, il 14 gennaio 2015 hanno sottoscritto il Protocollo d'intesa volto alla realizzazione dell'iniziativa "CREDIamoCI" che, tra gli altri, prevede un impegno a promuovere, a livello nazionale, misure di sostegno delle popolazioni colpite da eventi calamitosi (es. sospensione del pagamento delle rate in favore di mutuatari), che garantiscano equità sociale, tempestività degli interventi e migliore chiarezza sulle modalità di loro utilizzo;
- tale impegno scaturisce dall'esigenza di offrire una risposta tempestiva alle popolazioni che a seguito degli eventi calamitosi hanno subito un grave disagio socio-economico;
- il 23 giugno 2015 ABI e numerose Associazioni dei consumatori (Acu, Adiconsum, Adoc, Assoutenti, Cittadinanzattiva, Codacons, Confconsumatori, Federconsumatori, La Casa del Consumatore, Lega Consumatori, Movimento Consumatori, Movimento Difesa del Cittadino, Unione Nazionale Consumatori), hanno chiesto al Capo Dipartimento della Protezione Civile

di prevedere, a valle delle future dichiarazioni di emergenza, l'emanazione di provvedimenti standard, in analogia con quanto già disposto con le ordinanze n. 201/2014 e n. 255/2015.

LE PARTI CONVENGONO QUANTO SEGUE

Il Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, in linea con quanto già previsto e attuato a seguito di dichiarazione dello stato d'emergenza, sulla base di specifica richiesta dalla Regione interessata dagli eventi calamitosi, si impegna, in linea con quanto disposto dall'articolo 5, comma 5–quinquies della legge 24 febbraio 1992, n. 225, a inserire, in un'ordinanza di protezione civile, apposita disposizione volta a sospendere il pagamento delle rate dei mutui tenendo conto di quanto previsto in accordi precedenti tra ABI e Associazioni dei Consumatori in tema di sospensione dei mutui e degli altri finanziamenti .

L'ABI si impegna a sensibilizzare i propri Associati al fine di promuovere:

a) una tempestiva comunicazione/informazione alla clientela – da attuarsi almeno mediante l'affissione in filiale e la pubblicazione sui siti internet di appositi avvisi – che dia conto dei contenuti dell'Ordinanza (cfr. punti 1-3) nonché di ulteriori informazioni volte ad agevolare i cittadini nella fase emergenziale (cfr. punti 4 e 5):

1. **descrizione dell'ambito di applicazione** con riferimento ai mutui ipotecari e chirografari relativi agli immobili danneggiati, inagibili o inabitabili, anche parzialmente, oppure relativi alla gestione di attività di natura commerciale ed economica svolte nei medesimi edifici, **anche in assenza di atti amministrativi attestanti la condizione degli immobili;**
2. **modalità di accesso:** esclusivamente su richiesta del titolare, accompagnata da autocertificazione del danno subito, resa ai sensi del Testo Unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;
3. **rappresentazione dei costi di sospensione e dei tempi di rimborso:** al fine di favorire la massima trasparenza, sostenibilità e consapevolezza per i mutuatari, rinviare esplicitamente alle modalità di calcolo degli stessi in base alla formula contenuta nel Documento Tecnico del Piano Famiglie (debito residuo per tasso d'interesse contrattualmente pattuito per periodo di sospensione richiesto);
4. **facoltà dei mutuatari di richiedere la sospensione della quota capitale o dell'intera rata, su opzione del cliente, nelle Province in stato di emergenza, in attesa dell'individuazione degli specifici Comuni, al fine di accelerare l'attuazione delle misure;**
5. **indicazione del periodo di sospensione** da estendersi fino all'emanazione del provvedimento di agibilità o abitabilità dell'immobile danneggiato ma comunque non oltre 12 mesi dalla presentazione della domanda di sospensione, in coerenza con le disposizioni previste dall'Autorità di Vigilanza bancaria europea, eventualmente superando il periodo di emergenza deliberato;

b) eventuali ulteriori condizioni migliorative accordate in via autonoma ai clienti.

Le Associazioni dei Consumatori si impegnano a diffondere le informazioni inerenti alla sospensione delle rate dei mutui, presso le proprie sedi e attraverso i propri siti internet, in merito ai provvedimenti adottati dal Dipartimento della Protezione Civile e alle iniziative autonomamente avviate dalle banche a sostegno delle popolazioni colpite da eventi calamitosi.

Roma, 26 ottobre 2015


ASSOCIAZIONE BANCARIA
ITALIANA




DIPARTIMENTO DELLA
PROTEZIONE CIVILE DELLA
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI
MINISTRI




ACU



ADICONSUM



ADOC



ASSOUTENTI



CITTADINANZATTIVA



CODACONS

Guido D. Arca

CONFCONSUMATORI

Renzo Colle

FEDERCONSUMATORI

Renzo Colle

LA CASA DEL CONSUMATORE

Guido Arca

LEGA CONSUMATORI

Renzo Colle

MOVIMENTO CONSUMATORI

Roberto Bontade

MOVIMENTO DIFESA DEL CITTADINO

Renzo Colle

UNIONE NAZIONALE CONSUMATORI

Renzo Colle